



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. 97 LEGISLATURA N. IX

1649

DE/ME/ARS Oggetto: Modalità operative per lo svolgimento della emodialisi  
0 NC domiciliare

Prot. Segr.  
1819

Mercoledì 7 dicembre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA        | Presidente     |
| - PAOLO PETRINI            | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN          | Assessore      |
| - SANDRO DONATI            | Assessore      |
| - SARA GIANNINI            | Assessore      |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore      |
| - MARCO LUCHETTI           | Assessore      |
| - PIETRO MARCOLINI         | Assessore      |
| - LUCA MARCONI             | Assessore      |
| - ALMERINO MEZZOLANI       | Assessore      |
| - LUIGI VIVENTI            | Assessore      |

Constato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA EMODIALISI DOMICILIARE**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Agenzia Sanitaria Regionale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore della Agenzia Sanitaria Regionale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- Di approvare le "Modalità operative per lo svolgimento della attività di emodialisi domiciliare" così come riportate nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che la spesa derivante dalla attuazione del presente atto è a carico dei Bilanci degli Enti del SSR, nei limiti del budget assegnato dalla Regione

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

Dott.ssa Elisa Moroni

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Dott. Gian Mario Spacca

H



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Regione Marche con Legge Regionale 1 luglio 1976, n. 17 ha provveduto a normare l'attività di emodialisi domiciliare.

Si intende per "Emodialisi domiciliare" l'applicazione di sistemi depurativi extracorporei al domicilio od in altre sede indicata dal paziente uremico; la condotta operativa, in assenza di personale sanitario, è affidata al paziente, coadiuvato da un assistente da egli stesso indicato, entrambi adeguatamente addestrati.

Dall'adozione della cennata legge ad oggi, tenuto conto anche della complessità di esecuzione, non sono stati mai effettuati nelle Marche cicli di emodialisi domiciliare.

Alla luce delle evoluzioni tecnico scientifiche del settore in parola, dato atto che la normativa in oggetto appariva alquanto datata e di difficile applicazione e comunque anche al fine di adottare ogni utile strumento teso a salvaguardare la sicurezza sia del medico che del paziente, con L.R. 15 novembre 2010, n. 16 (art. 25) si è provveduto ad abrogare la sunnominata LR. 17/1976. L'art. 6 della LR 33/89 recante "Organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche", ha demandato alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 bis della LR 33/89, l'adozione di nuovi criteri e modalità per espletamento della attività in parola.

Nella riunione del 29 aprile 2011 del Comitato Tecnico Scientifico Regionale sulla Insufficienza Renale Cronica - di cui all'art. 6 della L.R. 33/1989 - è stata individuata una apposita sub commissione per elaborare una proposta ove individuare le nuove modalità operative per lo svolgimento della attività di emodialisi domiciliare

La sub commissione si è riunita ed ha prodotto un documento, opportunamente sottoposto alla attenzione del cennato Comitato Tecnico Scientifico Regionale sulla Insufficienza Renale Cronica, per le integrazioni ed osservazioni del caso.

Per tutto quanto precede, dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata senza osservazioni ai sensi della DGRM n. 412/2011

si propone

alla Giunta Regionale di deliberare quanto di seguito riportato:

- Di approvare le "Modalità operative per lo svolgimento della attività di emodialisi domiciliare" così come riportate nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che la spesa derivante dalla attuazione del presente atto è a carico dei Bilanci degli Enti del SSR, nei limiti del budget assegnato dalla Regione

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Dott. Franco Stazio**

45



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**IL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA OSPEDALIERA E EMERGENZA URGENZA**

VISTO

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**

**Dr. Massimo Palazzo**

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE AGENZIA SANITARIA REGIONALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRETTORE DELLA AGENZIA  
REGIONALE SANITARIA**

**Dott. Carmine Ruta**

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine di cui n. 8 pagine di allegati.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

**Dott.ssa Elisa Moroni**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato**

**MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DI EMODIALISI DOMICILIARE**

**Premessa**

Si intende per "Emodialisi Domiciliare" l'applicazione di sistemi depurativi extracorporei al domicilio o in altra sede indicata dal paziente uremico.

L'attività di "Emodialisi Domiciliare" è

- gestita dalla "Struttura Nefrologica di Riferimento",
  - una per ogni Area Vasta,
  - individuata dal Direttore dell'Area Vasta in collaborazione con il Direttore della Azienda Ospedaliera, ove presente;
- organizzata
  - nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al presente "Regolamento Operativo";
- effettuata nella sede indicata da ogni singolo paziente,
  - l'abitazione o altro locale, anche in uso comune con altri pazienti,
  - dichiarata idonea dalla "Commissione Operativa" della "Struttura Nefrologica di Riferimento" secondo quanto previsto nel presente documento
- iniziata, su formale richiesta di ogni singolo paziente alla "Commissione Operativa" della "Struttura Nefrologica di Riferimento",
  - previo addestramento, così come previsto nel presente documento;
- condotta, in assenza di personale sanitario della "Struttura Nefrologica di Riferimento",
  - dallo stesso paziente, coadiuvato da un assistente da egli stesso indicato, adeguatamente addestrati, e dichiarati idonei dalla "Commissione Operativa" della "Struttura Nefrologica di Riferimento".

**A) La Struttura Nefrologica di Riferimento**

- E' la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi,
- una per ogni Area Vasta,
- individuata dal Direttore dell'Area Vasta, di concerto con il Direttore dell'Azienda Ospedaliera eventualmente presente nel territorio;
- scelta in quanto situata nell'Ospedale, di Rete o Azienda, ritenuto di riferimento nel territorio dell'Area Vasta,
  - per l'ampiezza della dotazione di servizi specialistici di supporto,
  - per l'estensione del bacino di utenza,
  - per l'accessibilità dall'intera Area Vasta.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- La Struttura nefrologica di riferimento progetta, gestisce, organizza, vigila, le attività di “Emodialisi Domiciliare”, nel territorio dell’intera Area Vasta, attraverso l’apposita “Commissione Operativa”;
- assiste i pazienti in “Emodialisi Domiciliare”;
- concorda con le altre strutture nefrologiche dell’Area Vasta un programma di collaborazione per l’informazione e l’individuazione dei pazienti interessati al servizio e potenzialmente idonei.

**B) La Commissione Operativa**

- La Commissione Operativa della “Struttura Nefrologica di Riferimento” è composta da:
  - il direttore della “Struttura Nefrologica di Riferimento”,
  - un medico nefrologo referente per l’attività,
  - il coordinatore infermieristico,
  - un infermiere di dialisi referente per l’attività,
  - un tecnico indicato dal responsabile del Servizio Tecnico dell’Ospedale.
- La Commissione Operativa è presieduta dal Direttore della “Struttura Nefrologica di Riferimento” che
  - è responsabile dell’attività;
  - propone alla Direzione Aziendale il “medico referente” e “l’infermiere referente” per l’Emodialisi Domiciliare;
  - condivide e formalizza ogni decisione organizzativa ed operativa ed ogni documento prodotto dalla “Commissione Operativa” stessa.
- La Commissione Operativa è nominata formalmente dal Direttore dell’Azienda Sanitaria/Presidio nella quale insiste la “Struttura Nefrologica di Riferimento”;
- organizza le attività ed assegna i compiti operativi ed assistenziali ad ognuno degli operatori della “Struttura Nefrologica di Riferimento”;
- concorda ed approva, come primo atto della propria attività, il proprio regolamento decisionale ed organizzativo;
- redige ed aggiorna periodicamente la “Checklist” contenente la ricognizione applicativa dei requisiti strutturali e tecnologici e la raccolta di tutte le procedure operative dei requisiti organizzativi, necessaria per il corretto svolgimento delle attività;
- gestisce l’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e delle procedure applicative dei requisiti organizzativi;
- individua i pazienti ed i loro assistenti, idonei all’addestramento;
- pianifica, conduce, verifica l’addestramento ed infine accerta l’idoneità all’esecuzione dell’emodialisi domiciliare;
- concorda gli interventi sui locali proposti e da predisporre per la dialisi domiciliare, sovrintende alla loro realizzazione ed infine ne verifica l’idoneità strutturale ed impiantistica;
- fissa la data di inizio della emodialisi domiciliare per ogni singolo paziente;
- sovrintende a tutte le attività organizzative, tecniche ed assistenziali connesse con il servizio di dialisi domiciliare

**C) Le altre strutture nefrologiche della Rete Assistenziale dell’Area Vasta**

- Svolgono attività di informazione preliminare dei pazienti, coordinandosi con la “Struttura Nefrologica di Riferimento”;
- individuano i pazienti interessati, potenzialmente idonei all’emodialisi domiciliare;

H



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- indirizzano i pazienti interessati alla “Struttura Nefrologica di Riferimento”, per l’avvio delle procedure di valutazione dell’idoneità e per l’addestramento.

**D) Il processo di autorizzazione all’attività di “Emodialisi Domiciliare”**

- Il Direttore della Azienda sanitaria/Presidio nel cui ambito è compresa la “Struttura Nefrologica di Riferimento” per le attività di “Emodialisi Domiciliare”,
  - nomina la “Commissione Operativa”
  - e la incarica di produrre la checklist per l’attività di emodialisi domiciliare.
- La “Commissione Operativa” redige la Check list, contenente la ricognizione applicativa dei “Requisiti Strutturali e Tecnologici” e la raccolta di tutte le procedure operative dei “Requisiti Organizzativi”.
- Il Direttore della “Struttura Nefrologica di Riferimento” la sottoscrive e la presenta alla Direzione Aziendale competente.
- La Direzione Aziendale formalizza il documento ed autorizza la “Struttura Nefrologica di Riferimento” ad iniziare le attività di Emodialisi Domiciliare.

**E) “Checklist”**

- Redatta e periodicamente aggiornata dalla “Commissione Operativa” della “Struttura Nefrologica di Riferimento”;
- certifica l’avvenuta ricognizione e l’esistenza
  - dei requisiti strutturali
  - e dei requisiti tecnologici,indicati nel “Regolamento Operativo”;
- individua le procedure applicative
  - dei requisiti organizzativi,indicati nel “Regolamento Operativo”;

**F) I requisiti per l’Autorizzazione**

La “Struttura Nefrologica di Riferimento” viene autorizzata ad iniziare ed a svolgere l’attività di “Emodialisi Domiciliare” dopo la formale certificazione del possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:

**F1) Requisiti strutturali**

**a) della “Struttura Nefrologica di Riferimento”**

- 1 E’ una Divisione di Nefrologia e Dialisi.
- 2 E’ situata nell’Ospedale/Azienda ospedaliera di riferimento della rete assistenziale dell’Area Vasta.
- 3 Dispone di posti letto di degenza.
- 4 Dispone di posti dialisi sufficienti per accogliere anche i pazienti in dialisi domiciliare in caso di complicazioni.
- 5 Dispone degli spazi necessari, per l’addestramento dei pazienti all’emodialisi Domiciliare.

**b) della sede per il trattamento domiciliare**

- 1 La stanza dedicata al trattamento ha una superficie di almeno 12 mq per posto dialisi, è dotata di almeno una finestra, è facilmente accessibile per ogni necessità assistenziale e tecnica;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2 ha pavimento e pareti lavabili e disinfettabili.
- 3 E' presente uno spazio idoneo per immagazzinare i materiali di consumo ed i dispositivi medici necessari e sufficienti per almeno un mese.
- 4 E' presente uno spazio idoneo per il monitor e l'osmosi di scorta.

**F2) Requisiti tecnologici ed impiantistici**

**a) della "Struttura Nefrologica di Riferimento"**

- 1 Sono disponibili monitor identici a quelli utilizzati per l'attività di emodialisi domiciliare, per l'addestramento e per i successivi retraining.
- 2 Sono disponibili monitor di scorta, in quantità sufficiente per qualsiasi evenienza organizzativa, con riferimento al numero dei pazienti in trattamento domiciliare.
- 3 Sono disponibili "dispositivi portatili per il trattamento dell'acqua di dialisi", identici a quelli utilizzati per l'attività di emodialisi domiciliare, per l'addestramento e per i successivi retraining.
- 4 Sono disponibili sufficienti linee telefoniche, dedicate al collegamento diretto con i pazienti in dialisi domiciliare.
- 5 E' disponibile un sistema informatico di "teledialisi" per il controllo a distanza, in tempo reale, dei parametri dialitici del paziente in trattamento domiciliare.

**b) della sede per il trattamento domiciliare**

- 1 E' disponibile acqua potabile
- 2 E' presente un lavandino nella stanza dedicata alla dialisi
- 3 E' presente un idoneo impianto di distribuzione dell'acqua potabile ed un idoneo impianto di scarico delle acque reflue
- 4 E' presente un sistema pesa persone (letto o poltrona bilancia) conforme alle normative vigenti sui dispositivi medici, idoneo al trattamento emodialitico domiciliare, coperto da contratto di assistenza full risk.
- 5 Sono disponibili due monitor per emodialisi, uno dei quali di scorta, conformi alle normative vigenti sui dispositivi medici, idonei al trattamento emodialitico domiciliare, coperti da contratto di assistenza full risk.
- 6 Entrambi i monitor sono dotati o collegati ognuno con il proprio "dispositivo portatile per il trattamento dell'acqua di diluizione per dialisi", conforme alle normative sui dispositivi medici, coperto da contratto di assistenza full risk, adatto alla produzione di liquido di dialisi conforme alle caratteristiche di purezza chimica e batteriologica proposte dalle linee guida SIN.
- 7 Entrambi i monitor sono dotati di un sistema informatico per "teledialisi" per il controllo a distanza, in tempo reale, dei parametri dialitici.
- 8 Sono presenti due dispositivi per il prelievo dell'acqua potabile, dichiarati idonei, dall'azienda titolare del contratto di assistenza full risk, alla connessione contemporanea della rete idrica con entrambi i "dispositivi portatili per il trattamento dell'acqua di diluizione per dialisi" ed entrambi i monitor di dialisi.
- 9 Sono presenti due dispositivi per lo scarico del liquido di dialisi, dichiarati idonei, dall'azienda titolare del contratto di assistenza full risk, al collegamento contemporaneo di entrambi i "dispositivi portatili per il trattamento dell'acqua di diluizione per dialisi" e di entrambi i "monitor per emodialisi", all'impianto di scarico delle acque reflue
- 10 E' disponibile un quadro elettrico a norma.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 11 E' disponibile un sistema che assicuri la continuità dell'erogazione di energia elettrica, che permetta di portare a termine il trattamento già iniziato, in ogni condizione.
- 12 La stanza in cui viene effettuata la dialisi è dotata di un climatizzatore d'aria.
- 13 Nella stanza di dialisi è presente un armadietto per la conservazione dei farmaci e dei dispositivi medici pronto uso, necessari in ogni singola seduta.
- 14 E' disponibile una linea telefonica per il collegamento diretto con la "Struttura Nefrologica di Riferimento".
- 15 E' disponibile un carrello per la movimentazione dei materiali necessari per l'esecuzione della seduta dialitica.
- 16 Sono disponibili dispositivi adatti alla raccolta ed allo smaltimento del materiale contaminato.

**F3) Requisiti organizzativi**

La Direzione Aziendale/presidio ove insiste la "Struttura Nefrologica di Riferimento" verifica e formalizza che:

- 1 Sono state definite le necessità assistenziali del Servizio di Emodialisi Domiciliare ed è stata verificata la disponibilità, da parte della "Struttura Nefrologica di Riferimento", di spazi, tecnologia e personale, sufficienti per l'organizzazione e l'esecuzione delle attività assistenziali ritenute necessarie.
- 2 Esiste una procedura messa in essere dalla Struttura Nefrologica di riferimento per l'informazione dei pazienti, corredata di materiale informativo, da utilizzare in tutte le strutture nefrologiche dell'area vasta.
- 3 Sono state formalizzate le procedure e le modalità di presentazione alla commissione operativa, da parte dei pazienti, della domanda di inserimento nel programma di dialisi domiciliare.
- 4 Sono stati individuati i criteri e le procedure di valutazione dell'idoneità, di ogni paziente e di ogni assistente, ad accedere al programma di Emodialisi Domiciliare.
- 5 E' stato previsto un modulo di dichiarazione di consenso informato; di consapevolezza dei vantaggi e delle possibili complicazioni derivanti dall'effettuazione della Emodialisi Domiciliare; di disponibilità a partecipare ai corsi di addestramento ed aggiornamento; di accettazione del regolamento organizzativo; di disponibilità ad applicare tutte le procedure operative indicate nella "scheda di istruzioni operative".
- 6 E' stato previsto un regolamento per la gestione delle liste di attesa all'avvio del programma di addestramento.
- 7 Esiste una procedura ed un programma dettagliato teorico pratico per l'addestramento del paziente e dell'assistente, alla conduzione della emodialisi domiciliare, in assenza del personale sanitario della "Struttura Nefrologica di Riferimento".
- 8 Sono stati individuati i criteri, una scheda di valutazione e la procedura per verificare il grado di addestramento e per dichiarare: l'idoneità del paziente ad iniziare il trattamento di Emodialisi Domiciliare; l'idoneità dell'assistente a supportare il paziente nella conduzione delle sedute di Emodialisi Domiciliare.
- 9 Sono state predisposte le procedure per supportare il paziente nel processo di realizzazione degli interventi tecnico strutturali e tecnico impiantistici, per rendere idonea la sede scelta per l'Emodialisi Domiciliare, di competenza del paziente stesso.
- 10 Sono stati individuati i criteri, la scheda di valutazione ed la procedura per verificare l'idoneità dei locali predisposti per la dialisi domiciliare e della tecnologia a disposizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 11 E' stata prevista la "scheda di istruzioni operative", contenente orari di trattamento, contatti telefonici periodici con il centro, controlli clinici periodici, modalità di trattamento, terapie, esami di controllo, altro, firmata dal medico referente e dal paziente.
- 12 E' stato predisposto il protocollo per la disinfezione periodica di entrambi i "dispositivi portatili per il trattamento dell'acqua di dialisi" ed entrambi i monitor, di uso quotidiano e di scorta, in dotazione a domicilio del paziente.
- 13 E' stato predisposto il protocollo per il controllo periodico della qualità chimica e batteriologica dei liquidi per la dialisi domiciliare.
- 14 Sono state predisposte le procedure di controllo qualitativo e quantitativo del "carico" e "scarico" dei farmaci e dei materiali di consumo.
- 15 E' stato definito il protocollo per lo smaltimento dei rifiuti.
- 16 Sono state definite le schede per la registrazione dei parametri tecnici e clinici della seduta dialitica.
- 17 Sono stati definiti i criteri per la sospensione e l'interruzione della dialisi domiciliare.
- 18 Sono state definite le procedure per la consegna dei materiali e dei farmaci a domicilio.
- 19 E' stato stipulato un contratto full risk di assistenza tecnica ai dispositivi medici utilizzati per la dialisi domiciliare, comprendente numero verde e teleassistenza.
- 20 E' organizzato un servizio di consulenza telefonica per i pazienti in dialisi domiciliare
- 21 La "Commissione Operativa" ha redatto il proprio regolamento decisionale ed organizzativo.
- 22 E' stata definita una procedura per l'informazione del MMG.

**G) Il processo di informazione, richiesta, addestramento, dichiarazione di idoneità, inizio della emodialisi a domicilio**

- Tutti i pazienti, già in dialisi o allo stadio IV° e V° dell'IRC, ricevono una prima informazione presso i centri dialisi o gli ambulatori di pre-dialisi dell'intera rete nefrologica dell'Area Vasta", secondo la procedura organizzativa di cui al punto 2, Paragrafo F3 "Requisiti organizzativi".
- I soggetti interessati all'emodialisi domiciliare presentano la domanda secondo la procedura organizzativa (punto 3 "Requisiti organizzativi").
- I medici dei centri dialisi o degli ambulatori di pre-dialisi della rete assistenziale dell'Area Vasta trasmettono la domanda alla "Commissione Operativa" della "Struttura Nefrologica di Riferimento", corredandola della storia clinica e di una preliminare valutazione di idoneità.
- La "Commissione Operativa" completa l'informazione secondo la procedura organizzativa punto 2 "Requisiti organizzativi".
- Valuta l'idoneità del paziente e dell'assistente ad accedere al programma di emodialisi domiciliare secondo la procedura organizzativa di cui al punto 4 paragrafo "Requisiti organizzativi".
- In caso di idoneità chiede il consenso informato secondo la procedura organizzativa punto 5 "Requisiti organizzativi".
- Decide la data di inizio dell'addestramento nel rispetto delle liste di attesa secondo la procedura organizzativa punto 6 "Requisiti organizzativi".
- Svolge il programma di addestramento secondo la procedura organizzativa punto 7 paragrafo "Requisiti organizzativi" e nel frattempo supporta il paziente nella realizzazione degli interventi tecnico strutturali e tecnico impiantistici per rendere idonea la sede scelta per l'emodialisi domiciliare, secondo la procedura punto 9 paragrafo "Requisiti organizzativi",



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Sovrintende alla dotazione della tecnologia ed alla completa applicazione dei requisiti tecnologici ed impiantistici della sede per il trattamento domiciliare.
- Verifica e dichiara idonea la sede scelta per l'emodialisi domiciliare, secondo la procedura punto 10 paragrafo "Requisiti organizzativi".
- Verifica l'avvenuto addestramento del paziente e dell'assistente e li dichiara idonei ad iniziare l'emodialisi domiciliare, secondo la procedura punto 8 "Requisiti organizzativi".
- Sovrintende all'invio a domicilio del paziente dei materiali di consumo e dei farmaci necessari al primo mese di trattamento.
- Fissa la data di inizio e le modalità di esecuzione dell'emodialisi domiciliare, secondo la procedura organizzativa punto 11 requisiti organizzativi.

**H) La conduzione della seduta di emodialisi a domicilio**

Il paziente in dialisi domiciliare ed il suo assistente si impegnano formalmente (procedura punto 5 "Requisiti organizzativi") ad applicare, nella conduzione di ogni seduta dialitica, tutte le indicazioni, preventivamente concordate ed accuratamente spiegate, riportate nella "scheda di istruzioni operative" (procedura organizzativa punto 7 "Requisiti organizzativi"), che gli viene consegnata dai medici della "Struttura Nefrologica di Riferimento", debitamente aggiornata nel corso di ognuna delle visite periodiche programmate.

In particolare:

- il ritmo delle sedute,
- l'ora di inizio,
- la durata,
- i parametri dialitici codificati,
- la terapia di supporto,
- qualsiasi altra indicazione concordata.

Si impegna inoltre, ad

- annotare i parametri di controllo prestabiliti,
- rispettare le indicazioni per la conservazione della tecnologia e dei materiali di consumo,
- annotare i carico e scarico dei materiali di consumo,
- rispettare le indicazioni per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti,
- applicare qualsiasi indicazione concordata.

In caso di mancata accettazione delle indicazioni operative o di non applicazione delle stesse, il trattamento domiciliare viene interrotto su decisione formale della "Commissione Operativa", in applicazione del requisito organizzativo punto 16 paragrafo "Requisiti organizzativi"

**I) Le competenze economiche**

**a) Sono a carico del paziente, che chiede di effettuare le dialisi domiciliare:**

- gli eventuali interventi strutturali concordati, comprese le autorizzazioni edilizie, necessari a rendere strutturalmente idonea la sede proposta per il trattamento emodialitico domiciliare;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- gli interventi tecnici concordati sull'impianto idrico dell'abitazione, necessari per portare acqua potabile nella stanza di dialisi domiciliare, con esclusione dei dispositivi di collegamento con il "dispositivo portatile per il trattamento dell'acqua di diluizione per dialisi" e il monitor di dialisi;
- gli interventi tecnici concordati, necessari allo scarico in sicurezza delle acque e dei liquidi di dialisi reflui dalla sala di dialisi, con esclusione dei dispositivi di collegamento con il "dispositivo portatile per il trattamento dell'acqua di diluizione per dialisi" e il monitor di dialisi;
- i collegamenti elettrici, il quadro ed i dispositivi concordati, necessari ad assicurare la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica;
- la linea telefonica necessaria al collegamento diretto con la "Struttura Nefrologica di Riferimento";
- l'impianto di climatizzazione concordato per la stanza di dialisi;
- gli scaffali per lo stoccaggio dei materiali di consumo, di volume concordato per le necessità di un mese di trattamento;
- il carrello e l'armadietto per i farmaci;
- gli interventi di manutenzione necessari per il mantenimento della funzionalità e delle strutture, degli impianti e degli strumenti indicati nel presente paragrafo.

**b) Sono a carico della "Struttura Nefrologica di Riferimento"**

- tutti i dispositivi medici ritenuti necessari, secondo specifici protocolli, alla conduzione dell'emodialisi domiciliare: monitor, "dispositivi portatili per il trattamento dell'acqua di dialisi", letto o poltrona bilancia, sfigmomanometro, dispositivi per l'O2 terapia, software di teledialisi, dispositivi di collegamento alla rete idrica e di scarico, qualsiasi altro dispositivo ritenuto necessario;
- tutti i materiali di consumo ritenuti necessari, secondo specifici protocolli, alla conduzione dell'emodialisi domiciliare: concentrati, linee, filtri, set di collegamento, stick glicemici, siringhe, aghi, contenitori per i prelievi ematici, qualsiasi altro dispositivo indicato;
- tutti i farmaci prescritti e consegnati dalla struttura di riferimento;
- i dispositivi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- l'eliminazione dei rifiuti speciali;
- la manutenzione dei dispositivi medici e di tutta la tecnologia indica nel presente paragrafo;
- la consulenza ed il parere vincolante, da parte della "Commissione Operativa" e dei tecnici del Servizio tecnico dell'Azienda Sanitaria, per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione delle strutture e degli impianti e della tecnologia della sede della dialisi domiciliare.

**L) Monitoraggio e verifica**

La Regione, per il tramite del Comitato Tecnico Regionale sulla prevenzione e cura della Insufficienza renale Cronica, di cui all'art. 6 alla L.R. 30 dicembre 1989, n. 33, ha compiti di monitoraggio e verifica sulle attività di dialisi domiciliare poste in essere nelle Aree Vaste anche al fine di garantire eguali livelli di assistenza su tutto il territorio regionale.

*f*